

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministr
UFFGAB
REG_DECRETI
Prot: 0000194-09/06/2015-
REGISTRAZIONE



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive e successive modificazioni, c. d. legge obiettivo, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c);

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare il comma 3, che prevede che il Ministero può:

"a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi della struttura tecnica di missione e degli Advisor di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6;

b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;

c) avvalersi, quali Advisor, di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.";

VISTO l'articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003, n. 356, con il quale è stata istituita la Struttura Tecnica di Missione e ne sono stati definiti i relativi compiti;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2004, n. 7855, concernente modifiche dell'articolazione della dotazione organica della Struttura Tecnica di Missione, fissata dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale n. 356 del 2003;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture 8 febbraio 2007, n. 2023, con il quale sono state apportate modifiche al decreto ministeriale n. 356 del 2003, concernenti l'organizzazione e le funzioni della Struttura Tecnica di Missione;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture 2 ottobre 2007, n. 12944, con il quale presso la Struttura Tecnica di Missione è stato istituito il Settore per la comunicazione istituzionale per le grandi opere;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture 29 ottobre 2007, n. 14005, con il quale è stato inserito il "Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere" nell'ambito della Struttura Tecnica di Missione;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture 30 novembre 2007, n. 15543, con il quale è stato rimodulato il contingente di personale interno addetto alla gestione contabile della Struttura Tecnica di Missione;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2012 n. 76, recante il riordino della disciplina della Struttura Tecnica di Missione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 105 dell'8 maggio 2014;

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2014 n. 346, concernente la rimodulazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale Dicastero cui fanno capo le funzioni concernenti la realizzazione delle opere e degli interventi per l'infrastrutturazione del Paese ed il miglioramento della mobilità e dei servizi di trasporto, si pone tra i principali "attori" nella promozione e nell'attuazione di politiche volte al superamento della delicata fase economica che tutta l'Europa sta attraversando;

RITENUTO, altresì, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia un ruolo centrale nella definizione delle priorità infrastrutturali del Paese e che tale ruolo possa svolgersi solo attraverso l'implementazione della funzione di indirizzo e di pianificazione strategica in materia infrastrutturale;

RITENUTO, peraltro, che nell'ambito della realizzazione delle opere e degli interventi per l'infrastrutturazione del Paese si debba procedere attraverso il superamento delle procedure straordinarie in favore di procedure ordinarie, in modo da implementare da un lato l'efficiente utilizzo delle risorse, dall'altro favorire la trasparenza e la chiarezza nelle responsabilità di gestione;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

CONSIDERATA, pertanto, l'esigenza di operare una netta distinzione tra i compiti gestionali, ivi compresa la verifica sulla realizzazione degli interventi, da ricondurre in capo alle competenti strutture amministrative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a ciò istituzionalmente preposti;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla soppressione della Struttura tecnica di missione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, ed alla istituzione di una nuova Struttura tecnica di missione che opererà fino alla scadenza del mandato del Governo in carica, con compiti di indirizzo e pianificazione strategica, impulso, analisi, studio, ricerca e alta consulenza;

RITENUTO, altresì, di attribuire alla medesima Struttura Tecnica di Missione il compito di Alta sorveglianza e monitoraggio promuovendo, fra l'altro, la stipula di accordi e protocolli d'intesa con l'ANAC e la Guardia di finanza;

DECRETA:

Art. 1

(Istituzione della Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, è istituita la "Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza". La Struttura Tecnica di Missione, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, è conseguentemente soppressa.
2. La "Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza" è posta alle dipendenze funzionali del Ministro, che formula l'indirizzo politico e strategico attraverso specifiche direttive. Essa opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

Art. 2

(Compiti e funzioni)

1. Al fine di promuovere e sviluppare la rete infrastrutturale del Paese, la Struttura Tecnica di Missione di cui all'articolo 1 svolge compiti di indirizzo e pianificazione strategica, impulso, analisi, studio, ricerca, progettazione, supporto e alta consulenza nelle materie istituzionalmente affidate al Ministero delle infrastrutture e trasporti. La medesima Struttura svolge, altresì, compiti di Alta sorveglianza e monitoraggio sulle infrastrutture strategiche, nonché sull'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse destinate alle finalità di promozione e sviluppo della rete infrastrutturale.
2. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 1, la Struttura Tecnica di Missione provvede, in particolare:
 - a) all'indirizzo ed alla pianificazione strategica;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- b) ad acquisire dai Dipartimenti competenti il cronoprogramma delle opere programmate ed una relazione trimestrale sul relativo stato di avanzamento, al fine di adottare ogni utile azione di impulso nonché il cronoprogramma dei piani e dei programmi d'investimento da inserire nel Documento Pluriennale di Pianificazione (PPP), disciplinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
- c) a fornire supporto e alta consulenza giuridica, economica e tecnica ai Dipartimenti e al Ministro nelle materie istituzionalmente affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) a svolgere compiti di analisi, studio e ricerca nelle materie istituzionalmente affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- e) a curare la banca dati dei progetti inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche promuovendo un sistema condiviso con le Amministrazioni;
- f) alla realizzazione di uno specifico sistema di interconnessione informatica dei dati da porre a disposizione del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere, costituito presso il Ministero dell'interno;
- g) ad effettuare il monitoraggio sull'efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse destinate alla realizzazione delle infrastrutture da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato;
- h) ad effettuare la valutazione del ritorno economico delle opere realizzate attraverso un'analisi costi/benefici;
- i) a fornire supporto alle regioni per il monitoraggio sull'efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse destinate alla realizzazione delle infrastrutture a valere sui bilanci regionali;
- j) a supportare i soggetti aggiudicatori nella predisposizione degli accordi previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- k) al monitoraggio dell'avanzamento delle attività progettuali e della realizzazione delle opere, sulla base dei dati forniti dai soggetti aggiudicatori o comunque acquisiti, al fine di fornire supporto per le attività di cui agli articoli 163, comma 1, e 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- l) alla comunicazione istituzionale connessa alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

Art. 3

(Attribuzione delle competenze gestionali al Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici ai sensi dell'articolo 2 decreto 4 agosto 2014 n. 346)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i sottoelencati compiti, precedentemente attribuiti alla Struttura Tecnica di Missione dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2012, n. 76, in materia di strade, autostrade e sistemi idrici, sono ricondotti alle competenze delle Divisioni del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, già definite dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 346 del 2014:

- a) istruttoria delle richieste di finanziamento delle attività progettuali di settore inerenti le infrastrutture strategiche;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- b) promozione, acquisizione e valutazione dei pareri istruttori sui progetti ai fini della predisposizione delle proposte tecnico-amministrative da sottoporre all'approvazione del CIPE;
 - c) convocazione e gestione delle conferenze di servizi nell'ambito dei procedimenti volti all'approvazione dei progetti delle infrastrutture strategiche;
 - d) redazione di pareri sugli schemi dei contratti di mutuo per l'attualizzazione dei contributi concessi dal CIPE;
 - e) supporto delle attività dei Commissari straordinari ex articolo 163, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - f) redazione di pareri richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici in ordine ai procedimenti realizzativi delle grandi opere;
 - g) istruttoria delle istanze di accesso agli atti amministrativi concernenti le opere di legge obiettivo;
 - h) predisposizione degli atti necessari alla difesa dell'amministrazione nel contenzioso riguardante le infrastrutture strategiche;
 - i) esame di ogni altra questione giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria attinente le varie fasi del procedimento realizzativo delle infrastrutture strategiche;
 - j) individuazione delle situazioni di criticità nell'avanzamento dell'iter realizzativo delle opere strategiche;
 - k) formulazione di proposte o iniziative per la risoluzione delle criticità riscontrate;
 - l) svolgimento, eventualmente in collaborazione con le regioni, le provincie autonome e gli altri enti interessati, con oneri a proprio carico, delle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento svolte dai soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;
 - m) svolgimento delle attività di verifica sulla realizzazione degli interventi.
2. In particolare, i compiti di cui al comma 1, sono riconducibili, per quanto di specifica competenza, alle attività:
- a) della Divisione 3 *"Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali. Pianificazione e programmazione di settore. Programmazione negoziata."* della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
 - b) della Divisione 1 *"Affari generali, coordinamento legislativo e contenzioso"* della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
 - c) della Divisione 2 *"Programmazione della rete ANAS S.p.A."* e della Divisione 3 *"Attività di concedente della rete stradale e autostradale"* della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
 - d) della Divisione 3 *"Infrastrutture idriche ed elettriche"* e della Divisione 4 *"Coordinamento istruttorie progetti e vigilanza lavori"* della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche;
 - e) della Divisione 4 *"Analisi investimenti"*, della Divisione 5 *"Analisi esecuzione degli investimenti"* e della Divisione 7 *"Analisi economico - finanziarie e aggiornamento o revisione del piano economico finanziario"* della Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Art. 4

(Attribuzione delle competenze gestionali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale ai sensi dell'articolo 3 del decreto 4 agosto 2014 n. 346)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i sottoelencati compiti, precedentemente attribuiti alla Struttura Tecnica di Missione dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2012, n. 76, in materia di infrastrutture portuali, aeroportuali, ferroviarie e metropolitane, sono ricondotti alle competenze delle Divisioni del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, già definite dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 346 del 2014:

- a) istruttoria delle richieste di finanziamento delle attività progettuali di settore inerenti le infrastrutture strategiche;
- b) promozione, acquisizione e valutazione dei pareri istruttori sui progetti ai fini della predisposizione delle proposte tecnico-amministrative da sottoporre all'approvazione del CIPE;
- c) convocazione e gestione delle conferenze di servizi nell'ambito dei procedimenti volti all'approvazione dei progetti delle infrastrutture strategiche;
- d) redazione di pareri sugli schemi dei contratti di mutuo per l'attualizzazione dei contributi concessi dal CIPE;
- e) supporto delle attività dei Commissari straordinari ex art. 163, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) redazione di pareri richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici in ordine ai procedimenti realizzativi delle grandi opere;
- g) istruttoria delle istanze di accesso agli atti amministrativi concernenti le opere di legge obiettivo;
- h) predisposizione degli atti necessari alla difesa dell'amministrazione nel contenzioso riguardante le infrastrutture strategiche;
- i) esame di ogni altra questione giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria attinente le varie fasi del procedimento realizzativo delle infrastrutture strategiche;
- j) individuazione delle situazioni di criticità nell'avanzamento dell'iter realizzativo delle opere strategiche;
- k) formulazione di proposte o iniziative per la risoluzione delle criticità riscontrate;
- l) svolgimento, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati, con oneri a proprio carico delle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento svolte dai soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;
- m) svolgimento delle attività di verifica sugli interventi.

2. In particolare, i compiti di cui al comma 1, sono riconducibili, per quanto di competenza, alle attività:

- a) della Divisione 2 "Infrastrutture ferroviarie contratto di programma" della "Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
- b) della Divisione 2 "Attività finanziaria e contabile", della Divisione 4 "Ferrovie secondarie, impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili" e della Divisione 5



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- "Sistemi di trasporti rapido di massa"* della Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale;
- c) *della Divisione 1 "Programmazione, finanziamento e sviluppo della portualità"* della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne;
- d) *della Divisione 4 "Aeroporti, sistemi aeroportuali e sicurezza dell'aviazione civile"* della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo.

Art. 5 *(Composizione)*

1. Alla Struttura Tecnica di Missione è preposto un coordinatore, nominato con decreto del Ministro, a tempo pieno, scelto fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni ovvero fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
2. Per le esigenze della Struttura Tecnica di Missione, previa selezione, possono essere nominati, nel limite massimo di 15 unità, progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative, sulla base di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
3. La Struttura Tecnica di Missione può avvalersi, per i compiti di alta consulenza, fino ad un massimo di 6 esperti, nominati con decreto del Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato o professori universitari di ruolo, anche a tempo parziale.
4. La Struttura Tecnica di Missione può avvalersi, previa selezione, fino ad un massimo di 6 esperti assunti con contratto a tempo determinato, di durata non superiore al biennio, rinnovabile per una sola volta.
5. La Struttura Tecnica di Missione può avvalersi, inoltre, fino ad un massimo di 3 unità esperte in materia di informazione e comunicazione istituzionale, assunte con contratto a tempo determinato, di durata non superiore al biennio, rinnovabile per una sola volta scelta, previa selezione, tra operatori del settore dell'informazione o fra persone anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale e dell'editoria;
6. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla Struttura Tecnica di Missione può essere altresì assegnato un contingente di personale stabilito complessivamente in 15 unità. Nell'ambito di tale contingente complessivo possono essere assegnati alla Struttura Tecnica di Missione dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, fino ad un massimo tre dirigenti di seconda fascia delle pubbliche amministrazioni, nominati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rendendo conseguentemente indisponibili altrettanti posti nell'ambito della dotazione organica del Ministero.
7. Il personale non dirigenziale di cui al comma 6, potrà svolgere prestazioni di lavoro straordinario nei limiti orari fissati per il personale dipendente dal Ministero, autorizzate e certificate dal coordinatore della Struttura Tecnica di Missione.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

8. Al personale della Struttura Tecnica di Missione sono rimborsate, dietro presentazione di idonea documentazione, secondo le norme vigenti in materia per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, le spese di viaggio, vitto e alloggio, relativamente a trasferte richieste dal coordinatore della Struttura Tecnica di Missione e preventivamente autorizzate dal titolare del centro di responsabilità.

9. Al coordinatore e ai componenti della Struttura Tecnica di Missione si applicano le disposizioni vigenti in tema di limiti retributivi, incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 6 *(Advisor)*

1. La Struttura Tecnica di Missione può avvalersi, quale *Advisor*, di una o più società specializzate nella progettazione dei lavori pubblici, nella pianificazione, nell'organizzazione e nel monitoraggio di programmi e progetti e nelle analisi economico-finanziarie. Gli *Advisor* sono prescelti e convenzionati nel rispetto delle vigenti norme in materia di affidamento dei servizi.

Art. 7 *(Alta sorveglianza)*

1. Per i compiti di Alta sorveglianza la Struttura tecnica di Missione può stipulare appositi accordi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Autorità nazionale anticorruzione. Per i medesimi compiti o per specifiche attività di verifica o controllo, può essere stipulato, altresì, uno specifico protocollo di intesa con il Comando generale della Guardia di Finanza, prevedendo l'assegnazione di personale appartenente al Corpo in posizione di comando, distacco o analoghe posizione previste dal rispettivo ordinamento.

Art. 8 *(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati i seguenti decreti:
 - a) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003, n. 356;
 - b) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2004, n. 7855;
 - c) decreto del Ministro delle infrastrutture 8 febbraio 2007, n. 2023;
 - d) decreto del Ministro delle infrastrutture 2 ottobre 2007, n. 12944;
 - e) decreto del Ministro delle infrastrutture 29 ottobre 2007, n. 14005;
 - f) decreto del Ministro delle infrastrutture 30 novembre 2007, n. 15543;
 - g) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2012, n. 76.

6



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Art. 9

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto sono imputati al capitolo 1080 "Spese per il funzionamento della struttura tecnica di missione nonché per le attività di istruttoria e monitoraggio relative alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Tabella 10 - Missione "Infrastrutture pubbliche e logistica" - Programma "Opere Strategiche" per l'anno 2015 e sui corrispondenti capitoli per i successivi esercizi finanziari.
2. Le attività di carattere organizzativo, gestionale e contabile inerenti il funzionamento della Struttura Tecnica di Missione di cui all'articolo 1 sono espletate dal Titolare del Centro di Responsabilità n. 2 "Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici" che può delegarle al direttore generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, - 9 GIU. 2015

Graziano Delrio